



**REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
(Valido per le Tessere **ACI VIAGGI** emesse e rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009)

**ARTICOLO 1 Condizioni generali di associazione**

Si diventa Soci dell'Automobile Club d'Italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa.

Attraverso l'associazione il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito esercita il diritto di voto.

**L'associazione all'ACI - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota** - dà diritto ad usufruire di: assistenza sanitaria in viaggio (art. 2), assicurazione bagaglio (art. 3), assicurazione rimborso spese mediche (art. 4), assicurazione annullamento viaggio (art. 5), Servizio agenzia telefonica (art. 6), Centrale noleggi (art. 8), Centrale ricambi (art. 9), Tutela Legale (art. 10).

**Le prestazioni relative agli artt. 2, 3, 4 e 5 sono estese, nei limiti dei massimali indicati, anche ai familiari in viaggio con il Socio.**

**La presente formula associativa "ACI Viaggi" è valida esclusivamente se intestata a persona fisica.** Al momento dell'associazione il Socio fornisce i propri dati anagrafici e di residenza (o di domicilio) che fanno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, approvate dall'ACI in corso di validità delle associazioni, verranno comunicate tramite la rivista sociale "Automobile Club" e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica **infosoci@aci.it** le eventuali variazioni relative ai dati di residenza (o domicilio); in caso contrario non è garantita la fruizione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento (consultabile anche sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it)).

Le modifiche comunicate dal Socio hanno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione. Al Socio - a seguito dell'associazione - viene rilasciato un documento temporaneamente sostitutivo della tessera, in attesa dell'invio della stessa per via postale.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio - dietro richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione restano a carico del Socio.

Le prestazioni di cui ai successivi articoli (da 2 a 9) potranno essere richieste telefonicamente alla Centrale Operativa ai seguenti numeri:

- **803.116 (Numero Verde per chiamate dall'Italia);**
- **+39.02.66.165.116 (numero a pagamento dall'estero);** oppure via fax al seguente numero: **02.66.100.333.**

Il Socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario della tessera;
2. numero e scadenza della tessera ACI;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Se l'assistenza riguarda un familiare del Socio, questi dovrà inoltre specificare nome e rapporto di parentela del familiare da assistere. Per famiglia, nucleo familiare o familiari del Socio si intendono purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto; i figli; gli ascendenti di primo grado (genitori).

Le prestazioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5 possono essere richieste inviando la documentazione prevista al seguente indirizzo: ALA Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Porro Lambertenghi, 7, 20159 Milano.

Il pacchetto "ACI Viaggi" può essere acquistato anche come modulo integrativo a una diversa tessera ACI. In questo caso esso avrà validità fino alle ore 24 del giorno di scadenza della tessera ACI. La validità non potrà comunque superare la durata di 365 giorni. Il modulo integrativo "ACI VIAGGI" dà diritto a usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente regolamento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6.

## ARTICOLO 2 Assistenza sanitaria in viaggio (valida in tutto il mondo)

**Il Socio e il suo nucleo familiare** in viaggio (per viaggio si intende qualsiasi spostamento del Socio in Italia e all'estero al di fuori della provincia di residenza o domicilio dichiarata all'atto dell'associazione) hanno diritto alle seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da ALA Assicurazioni S.p.A.:

- "Informazioni sanitarie" (art. 2.1).
- "Consigli medici" (art. 2.2).
- "Trasporto in ambulanza" (art. 2.3).
- "Informazioni cliniche sul paziente" (art. 2.4).
- "Recapito medicinali urgenti all'estero" (art. 2.5).
- "Rientro sanitario" (art. 2.6).
- "Trasferimento per incidente da decompressione" (art. 2.7).
- "Rientro del convalescente" (art. 2.8).
- "Rientro di un compagno di viaggio" (art. 2.9).
- "Familiare accanto" (art. 2.10).
- "Rientro anticipato" (art. 2.11).
- "Trasporto della salma" (art. 2.12).
- "Anticipo somme di denaro" (art. 2.13).
- "Anticipo cauzione penale all'estero" (art. 2.14).
- "Interprete a disposizione" (art. 2.15).
- "Trasmissione messaggi urgenti" (art. 2.16).

### ARTICOLO 2.1 Informazioni sanitarie

Il Socio può contattare la Centrale Operativa per ricevere informazioni relative a profilassi, vaccinazioni, patologie locali, istituti di cura, medici specialisti, cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del paese di destinazione del viaggio.

### ARTICOLO 2.2 Consigli medici

Il Socio che abbia necessità di parlare con un medico, può contattare la Centrale Operativa per avere un consiglio su:

- una terapia in corso;
- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti una delle assistenze medico-sanitarie indicate negli articoli seguenti.

### ARTICOLO 2.3 Trasporto in ambulanza

La Centrale Operativa invia direttamente l'ambulanza, tenendo a proprio carico il costo fino a una percorrenza massima del tragitto di andata e ritorno dell'ambulanza di 150 km per evento, qualora il Socio in viaggio necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso a seguito di infortunio o malattia improvvisa.

### ARTICOLO 2.4 Informazioni cliniche sul paziente

Qualora il Socio in viaggio venga ricoverato in un Istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Centrale Operativa, su richiesta del Socio stesso o dei suoi familiari, stabilirà un collegamento continuo tra i propri medici di guardia presso la Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

### ARTICOLO 2.5 Recapito medicinali urgenti all'estero

Qualora, nel corso di un viaggio all'estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta al Socio dal medico curante fosse introvabile sul posto, la Centrale Operativa provvederà a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. ALA Assicurazioni terrà a proprio carico le spese relative al reperimento e al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimarrà a totale carico del Socio il quale provvederà, al suo rientro dal viaggio, a rimborsare l'importo.

La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

## ARTICOLO 2.6 Rientro sanitario

Qualora il Socio in viaggio (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) venga colpito da infortunio o malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o - in assenza di questi ultimi - con il medico inviato dalla Centrale Operativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla sua residenza (o domicilio), allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Centrale Operativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

- organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
  - aereo sanitario;
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - eliambulanza;
  - treno/vagone letto;
  - ambulanza.

Il trasferimento del Socio con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i paesi europei e dai seguenti paesi extraeuropei: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

- assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico di ALA Assicurazioni. In caso di attuazione della prestazione "Rientro sanitario", la Centrale Operativa ha facoltà di richiedere al Socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia per le quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- le malattie e gli infortuni che non impediscano al Socio di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

## ARTICOLO 2.7 Trasferimento per incidente da decompressione

Qualora il Socio in viaggio, a seguito di immersione subacquea con autorespiratore, abbia manifestato la sintomatologia caratteristica della malattia da decompressione o dell'embolia gassosa arteriosa, la Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici e il medico curante sul posto, organizza il trasporto sanitario del Socio infortunato fino al centro sanitario iperbarico più vicino a dove è avvenuto l'infortunio, utilizzando il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni del paziente e compatibilmente alle disponibilità locali.

Il trasporto è effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo a carico di ACI non può comunque superare l'importo di € 5.170,00.

## ARTICOLO 2.8 Rientro del convalescente

Qualora il Socio in viaggio, purché convalescente a seguito di un infortunio o un ricovero per malattia improvvisa, sia impossibilitato a rientrare alla sua residenza (o domicilio) con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" (art. 2.6), la Centrale Operativa, tramite i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti, definisce le modalità del rientro e provvede a:

- organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza (o domicilio) con il mezzo più idoneo: ambulanza, aereo di linea (classe turistica), treno (prima classe o vagone letto), traghetto;
- assistere, se necessario, il convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico che lo accompagnano, sono a carico di ALA Assicurazioni. In caso di fruizione della presente prestazione, la Centrale Operativa ha facoltà di richiedere al Socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

## ARTICOLO 2.9 Rientro di un compagno di viaggio

Qualora si renda necessario il rientro sanitario del Socio o il rientro del convalescente, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico anche il rientro, con lo stesso mezzo, di un compagno di viaggio purché iscritto al medesimo viaggio; la Centrale Operativa ha facoltà di richiedere allo stesso i biglietti di viaggio non utilizzati.

## ARTICOLO 2.10 Familiare accanto

Qualora il Socio in viaggio venga ricoverato a seguito di infortunio o malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un familiare sul posto richieda di essere raggiunto da un congiunto, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica) tenendo a proprio carico i relativi costi. La presente prestazione viene

fornita in alternativa a quella di cui all'art. 2.9. ALA Assicurazioni inoltre tiene a proprio carico anche le spese di hotel sostenute da quest'ultimo entro il limite di € 46,48 al giorno per un massimo di 10 giorni.

#### **ARTICOLO 2.11 Rientro anticipato**

Qualora il Socio in viaggio debba ritornare alla sua residenza (o domicilio) prima della data programmata per l'avvenuto ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di coniuge, figli, fratelli/sorelle, genitori, suoceri, generi/nuore, la Centrale Operativa provvede a organizzare il viaggio di rientro, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica) e tenendo a proprio carico i costi. Resta salva e impregiudicata la facoltà della Centrale Operativa di chiedere al Socio la documentazione comprovante l'evento che ha dato luogo alla prestazione. E' data inoltre facoltà alla Centrale Operativa di richiedere al Socio il biglietto di viaggio non utilizzato.

#### **ARTICOLO 2.12 Trasporto della salma**

La Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma del Socio deceduto in viaggio fino al luogo di sepoltura in Italia nella località di residenza (o domicilio), tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre.

Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Centrale Operativa mette inoltre a disposizione di un familiare un biglietto di viaggio andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe turistica).

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il massimale complessivo a carico di ALA Assicurazioni per il trasporto della salma e il viaggio del familiare è di € 4.132,00.

#### **ARTICOLO 2.13 Anticipo di somme di denaro**

Qualora il Socio in viaggio necessiti di denaro per sostenere spese imprevedute e di prima necessità cui non gli sia possibile far fronte direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede:

- ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla propria banca oppure:
- a pagare sul posto e per suo conto, a titolo di anticipo, le fatture relative alle suddette spese fino a un importo massimo di € 520,00 previa presentazione di idonee garanzie di restituzione entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione della somma anticipata.

#### **ARTICOLO 2.14 Anticipo cauzione penale all'estero**

Qualora il Socio in viaggio all'estero sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale e sia tenuto a pagare una cauzione penale per la sua liberazione, la Centrale Operativa provvede a tale pagamento, a titolo di anticipo, fino a un massimo di € 2.580,00 previa presentazione di idonee garanzie di restituzione entro il termine di 30 giorni dalla data di erogazione della somma anticipata.

#### **ARTICOLO 2.15 Interprete a disposizione**

Qualora il Socio in viaggio all'estero venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale e incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede a reperire in loco un interprete tenendo a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 8 ore lavorative.

#### **ARTICOLO 2.16 Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora il Socio in viaggio venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvede all'invio di tali messaggi.

#### **ARTICOLO 3 Assicurazione bagaglio (valida in tutto il mondo)**

ALA Assicurazioni S.p.A. nei limiti del massimale di € 750,00 e alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio del Socio e dei familiari in viaggio, causati da:

- Furto
- Rapina
- Scippo
- Incendio

- Perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore (in questo ultimo caso, l'indennizzo da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. è successivo a quello eventuale del vettore o dell'albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore all'entità del danno).

### ARTICOLO 3.1 Massimali e limiti

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 750,00, con il limite massimo per singolo oggetto pari al 20% del massimale stesso, con un minimo in ogni caso di € 130,00. Il limite massimo è di € 207,00 per ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- oggetti di metallo prezioso o d'argento, orologi e pietre preziose (tali oggetti sono coperti dalla garanzia solo se portati addosso e indossati);
- pellicce (coperte dalla garanzia solo se indossate);
- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile (coperti dalla garanzia solo se portati addosso);
- radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere;
- strumenti musicali;
- armi.

Il massimale complessivo viene ridotto del 60% qualora il bagagliaio dell'autoveicolo non sia separato dall'abitacolo del medesimo. ALA Assicurazioni S.p.A. inoltre, in aggiunta al massimale assicurato, rimborsa sino a € 52,00 le spese comprovate sostenute dal Socio per il rifacimento dei documenti d'identità nei casi di furto, rapina, smarrimento.

### ARTICOLO 3.2 Esclusioni

Non sono considerati bagaglio e, quindi, non sono coperti dalla presente garanzia: denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, oggetti o beni acquistati durante il viaggio, oggetti d'arte, collezioni, cataloghi e campionari merci, telefoni, attrezzature professionali, documenti diversi da tessera d'identità, da passaporto o patente di guida.

Inoltre la garanzia non è operante relativamente ai danni dovuti a:

- bagnamento o colaggio di liquidi;
- negligenza, incuria, dimenticanza, dolo o colpa grave del Socio;
- bagaglio trasportato a bordo di motoveicoli;
- bagaglio non riposto nel bagagliaio dell'autoveicolo e lasciato in vista;
- furto senza scasso a bordo dell'autoveicolo;
- attrezzature sportive durante l'utilizzo;
- accessori fissi a servizio dei veicoli (compresi audiovisivi);
- eventi verificatisi tra le ore 22.00 e le ore 7.00 al bagaglio lasciato a bordo di veicoli non ricoverati in autorimessa pubblica custodita;
- bagaglio consegnato a impresa di trasporto o di spedizioni quando questo non viaggia insieme al Socio;
- eventi verificatisi in dipendenza dei casi previsti nel paragrafo (Effetti giuridici ed Esclusioni) delle Condizioni Comuni a tutte le Garanzie.

### ARTICOLO 3.3 Obblighi del Socio in caso di sinistro

In caso di sinistro il Socio deve:

- a) se si tratta di reato, farne denuncia immediata all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo in cui si è verificato il fatto, precisando le circostanze, gli oggetti sottratti e/o danneggiati nonché l'importo del danno;
- b) darne avviso scritto ad ALA Assicurazioni S.p.A. appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, indicando le circostanze che hanno dato luogo al verificarsi del sinistro e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico e il numero di associazione all'ACI;
- c) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A., entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso, quanto segue:
  - nel caso di perdita e/o danneggiamento di bagaglio consegnato al vettore aereo: copia del P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) da effettuarsi immediatamente presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found" e copia della lettera di reclamo inoltrata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento;
  - negli altri casi: originale della denuncia presentata all'Autorità e da questa vidimata e copia del reclamo presentato al vettore o all'albergatore, se responsabili del danno;
  - giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento di documenti.

A richiesta di ALA Assicurazioni S.p.A. il Socio è tenuto a fornire idonea documentazione (fatture, scontrini, ricevute) comprovante l'esistenza e il valore dei beni danneggiati o sottratti. L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### ARTICOLO 3.4 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro, tenuto conto del loro grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, se inferiore al loro valore, fermi i limiti indicati all'art. 3.1. Qualora il danno sia imputabile al vettore o all'albergatore, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizzerà la parte del medesimo non risarcita dagli anzidetti responsabili e fino alla concorrenza del massimale assicurato. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per il Socio né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.

### ARTICOLO 4 Assicurazione rimborso spese mediche in viaggio (valida in tutto il mondo)

ALA Assicurazioni S.p.A., nei limiti dei massimali indicati all'art. 4.1, e alle condizioni che seguono, in caso di infortunio o malattia improvvisa del Socio, verificatisi durante il viaggio, che rendano necessario il ricovero o un intervento sanitario presso un luogo attrezzato per pronto soccorso, rimborsa le spese sostenute nel luogo in cui si è verificato l'evento:

- per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria;
- relative al periodo di ricovero per assistenza medica, cure, medicinali ed esami.

Sono rimborsate le spese per cure odontoiatriche conseguenti ad infortunio.

### ARTICOLO 4.1 Massimali, limiti e franchigie

La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per Socio e suoi familiari, dei seguenti massimali:

- in Italia € 520,00 per persona ed € 1.200,00 per nucleo familiare;
- in Europa e bacino del Mediterraneo € 5.200,00 per persona ed € 12.000,00 per nucleo familiare;
- nel resto del Mondo € 10.400,00 per persona ed € 23.000,00 per nucleo familiare.

Sono comunque operanti le seguenti limitazioni:

- rette di degenza: fino a € 155,00 al giorno;
- spese di autoambulanza: fino a € 103,00;
- cure odontoiatriche conseguenti a infortunio: € 155,00.

Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora il Socio si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o è garantito da altra assicurazione spese mediche, la presente polizza è operante soltanto per le spese mediche non risarcite da tali altre assicurazioni e rimaste a carico del Socio stesso.

L'indennizzo viene corrisposto previa detrazione per ogni sinistro di una franchigia di € 26,00 per viaggi in Italia e di € 36,00 per i viaggi all'estero.

### ARTICOLO 4.2 Esclusioni

L'Assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- ricoveri o interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note al Socio alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;
- malattie neuropsichiatriche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- aborto volontario;
- malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita;
- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove e allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, da salti dal trampolino con sci o idrosci, da guida o uso di guidoslitte per competizione;
- casi previsti nel paragrafo (Effetti giuridici ed Esclusioni) delle Condizioni comuni a tutte le Garanzie.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute:

- dopo il termine del viaggio, al rientro del Socio alla propria residenza;
- per cure dentarie o applicazioni di protesi dentarie non conseguenti a infortunio;
- per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti;
- per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso della copertura.

### ARTICOLO 4.3 Obblighi del Socio in caso di sinistro

In caso di sinistro il Socio deve:

- a) darne avviso scritto ad ALA Assicurazioni S.p.A. appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di Polizza riportato nel Certificato ricevuto;
- b) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A., entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del sinistro stesso:
  - il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito;
  - le ricevute, in originale, delle spese sostenute;
  - la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati.

Il Socio si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e, su richiesta di ALA Assicurazioni S.p.A., a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### ARTICOLO 4.4 Determinazione del danno

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, ALA Assicurazioni S.p.A. procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto delle franchigie previste.

Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso viene calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui il Socio ha sostenuto le spese mediche.

### ARTICOLO 5 Assicurazione annullamento del viaggio

Qualora il Socio (o il familiare) sia costretto ad annullare il viaggio prenotato presso un tour operator italiano e a seguito di tale rinuncia il tour operator gli addebiti la penale di recesso in base alle condizioni del catalogo di viaggi pubblicato, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza del corrispettivo di recesso nei limiti del massimale di € 1.100,00 a persona e in base alle condizioni che seguono (esclusi i diritti di iscrizione).

L'indennizzo ha luogo qualora il Socio si trovi nell'impossibilità di partire per uno dei seguenti motivi documentati, purché involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio:

- a) malattia o infortunio per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al viaggio oppure per decesso:
  - del Socio;
  - di un familiare del Socio (coniuge, convivente di fatto, figlio/a, genero/nuora, fratello/sorella, genitore, suocero/a). Qualora costoro non siano iscritti con lo stesso contratto e partecipanti al medesimo viaggio;
  - di un compagno di viaggio, purché iscritto al medesimo viaggio;
- b) patologie della gravidanza dell'associata purché insorte dopo la data di iscrizione al viaggio;
- c) citazione o convocazione del Socio da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al viaggio;
- d) danni materiali cagionati alla casa dove risiede il Socio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile e insostituibile la sua presenza;
- e) impossibilità a raggiungere da parte del Socio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), il luogo di inizio del viaggio;
- f) furto di documenti del Socio necessari per l'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento in tempo utile per la partenza.

### ARTICOLO 5.1 Massimali - Limiti - Scoperto

ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza il Socio (o il familiare) del corrispettivo di recesso entro i limiti del massimale di € 1.100,00 per persona e per anno. In caso di rinuncia al viaggio di più Soci, determinata dallo stesso sinistro, l'indennizzo viene corrisposto per un ammontare globale massimo di € 11.000,00.

ALA Assicurazioni S.p.A. applica per ogni sinistro uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno indennizzabile limitatamente agli annullamenti derivanti da malattia che non abbiano comportato un ricovero.

Qualora il Socio, in seguito a rinuncia al viaggio per una causa prevista dalla presente garanzia, ceda a terzi, a termini dell'art. 10 del Decreto Legge n. 111/95, i diritti del contratto di viaggio, ALA Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese derivanti da tale cessione fino a un massimo di € 52,00.

### ARTICOLO 5.2 Esclusioni

La garanzia non è operante nei casi previsti nel paragrafo (Effetti giuridici ed Esclusioni) delle Condizioni comuni a tutte le Garanzie e, inoltre, nei casi di:

- situazioni patologiche note al Socio alla data di iscrizione al viaggio e/o loro conseguenze, ricadute o recidive;

- malattie neuropsichiatriche;
- viaggi e/o soggiorni o locazioni che prevedano una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza;
- infortunio o malattia che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero;
- iscrizione al viaggio a meno di 10 giorni prima dell'inizio del medesimo.

### ARTICOLO 5.3 Subentro della Società

ALA Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di subentrare automaticamente nel possesso dei titoli di viaggio parzialmente o totalmente non fruiti dal Socio. Tale diritto può essere esercitato fino alla data in cui si applichi, a norma del contratto di viaggio, una penale più elevata. Trascorsa tale data, il diritto di ALA Assicurazioni S.p.A. decade salvo diversa comunicazione della stessa al contraente.

### ARTICOLO 5.4 Obblighi del Socio in caso di sinistro

In caso di rinuncia al viaggio il Socio deve:

- a) comunicare per iscritto la sua rinuncia al contraente o all'Agenzia presso la quale ha acquistato il viaggio e/o soggiorno entro le ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la rinuncia, dandone contemporaneo avviso anche ad ALA Assicurazioni S.p.A., fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico e il numero della tessera ACI Viaggi o modulo ACI Viaggi. L'eventuale maggior quota di penale, dovuta a seguito di ritardata comunicazione oltre i termini sopra indicati, resta a totale carico del Socio;
- b) far pervenire ad ALA Assicurazioni S.p.A. nel più breve tempo possibile, la seguente documentazione:
  - il certificato medico con la data dell'infortunio, dell'insorgere della malattia o della gravidanza, diagnosi e prognosi;
  - in caso di ricovero: il foglio di ricovero e la cartella clinica;
  - in caso di decesso: il certificato di morte;
  - il programma e relativo contratto di viaggio;
  - la quietanza di pagamento del viaggio;
  - l'estratto conto di prenotazione del viaggio e della penale applicata, emessi da qualsiasi tour operator.

L'inadempimento dell'obbligo di cui al precedente punto a) può comportare la perdita del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### ARTICOLO 5.5 Determinazione del danno

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, ACI procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto dello scoperto previsto.

L'ammontare del danno è dato dalla penale applicabile in base al contratto di viaggio al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al viaggio. La tassa di iscrizione al viaggio non è rimborsabile.

#### *Effetti giuridici e esclusioni.*

*La copertura non è operante per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Nei confronti dei Soci, salvo le limitazioni indicate, le prestazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 decorrono dalla data di emissione dell'associazione per 365 giorni.*

*Il Socio si obbliga inoltre:*

- a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
- a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
- a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

*Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico del Socio, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.*

*Qualora il Socio non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ALA Assicurazioni non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*

*Le prestazioni non sono operanti per:*

- eventi derivanti da pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, e dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, di salti dal trampolino con sci od idrosci, di uso di guidoslitte per competizione;
- eventi sofferti in stato di ubriachezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili o in conseguenza di azioni dolose del Socio;
- atti di pura temerarietà del Socio;
- eventi dipendenti da guerre (nei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità;
- conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

*Sono inoltre escluse:*

- le situazioni patologiche note al Socio alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: "Rientro sanitario" (art. 2.6), "Rientro del convalescente" (art. 2.8) ;
- le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi;
- l'aborto volontario;
- le intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione dell'associazione;
- le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso della copertura;
- le cure dimagranti;
- le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese o dal puerperio;
- le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso della copertura e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento;
- la ricerca e il soccorso in mare e in montagna.

## ARTICOLO 6 Servizio agenzia telefonica

Per informazioni riguardanti il territorio nazionale su meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il **Numero Verde 803.116**, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Inoltre il Socio, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali, può richiedere:

- informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale (dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.);
- informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto);
- informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà);
- informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti, pensioni per cani e gatti);
- informazioni e consigli sui luoghi di soggiorno in Italia;
- informazioni e consigli sui percorsi di viaggio (strada più veloce, strada più panoramica, distanze chilometriche) in Italia;
- segnalazioni di manifestazioni culturali ed eventi nelle principali città italiane
- prenotazione di viaggi e soggiorni in Italia.

## ARTICOLO 7 Altri servizi riservati ai Soci

Il Socio, durante il periodo di validità dell'associazione, ha diritto ai seguenti ulteriori servizi:

- abbonamento (11 numeri) alla rivista "**Automobile Club**", consultabile anche on line su area riservata;
- sconti e condizioni privilegiate presso gli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale "**Show your Card!**";
- sconti e condizioni privilegiate per polizze assicurative **SARA**;
- tariffe agevolate per interventi di soccorso stradale a pagamento.

## ARTICOLO 8 Tutela Legale (in Italia e in Europa)

La gestione delle assistenze relative alla Tutela Legale è stata affidata ad ALA Assicurazioni S.p.A. che si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale il Socio può rivolgersi direttamente.

**Principali riferimenti: telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.**

### ARTICOLO 8.1 Oggetto della Tutela Legale

1. ALA Assicurazioni S.p.A., alle condizioni previste nel presente regolamento e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti al Socio per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati nel presente regolamento.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del Socio, o di transazione autorizzata da

- ARAG ai sensi dell'art. 8.8 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 8.8 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo Unificato;
  - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi esteri indicati all'art. 1, ALA Assicurazioni S.p.A. assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
  - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
  - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il limite massimo di € 10.000,00.
- L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di ALA Assicurazioni S.p.A. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.
- L'importo anticipato dovrà essere restituito ad ALA Assicurazioni S.p.A. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio (ai sensi dell'art. 8.7 comma 3).

## ARTICOLO 8.2 Prestazioni garantite

Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che il Socio non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà subordinatamente ad intervenuta sentenza di assoluzione passata in giudicato; g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
  1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D. Lgs n. 209/05)
  2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D. Lgs n. 209/05)
  3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D. Lgs n. 209/05).

L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/06 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

- h) La Società riconoscerà inoltre al Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada:
  1. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
  2. un rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Il Socio può altresì usufruire del servizio di consulenza telefonica **ARAGTEL, tramite il Numero Verde 800.508.008**, a disposizione in orario di ufficio, per fornire nell'ambito delle prestazioni garantite:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nel presente regolamento;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

### ARTICOLO 8.3 Massimali e limiti

Le garanzie del presente regolamento sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **€ 11.000,00 per evento, senza limite annuo.**

Limitatamente alla garanzia prevista all'art. 8.2 - comma h) Recupero punti patente - fermo restando che la prestazione viene garantita per ciascun sinistro senza limiti per anno assicurativo, si precisa che:

- nel caso di cui al comma h. 1) del predetto articolo 8.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 250,00
- nel caso di cui al comma h. 2) del predetto articolo 8.2, il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00.

### ARTICOLO 8.4 Delimitazioni

1. Il Socio è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso che ha generato la richiesta della prestazione;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. ALA Assicurazioni S.p.A. non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro il Socio nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### ARTICOLO 8.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone associate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando il Socio viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che il Socio, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) se il Socio è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).  
Qualora il Socio venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, ALA assicurazioni S.p.A. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 8.2 delle presenti condizioni;
- n) se il Socio non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- p) laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione del presente regolamento, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole al Socio;
- q) se il Socio è persona giuridica e non persona fisica;
- r) se il veicolo è un natante o un veicolo industriale con peso superiore a 2.500 kg;
- s) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 8.2 lettera g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/06.

### ARTICOLO 8.6 Insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione

1. Ai fini del presente regolamento, per insorgenza del caso che genera la richiesta della prestazione si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
  - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui il Socio abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento che genera la richiesta della prestazione si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La Tutela Legale viene prestata per gli eventi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI.
  3. La garanzia si estende ai casi insorti durante il periodo di validità dell'associazione ACI e che siano stati denunciati ad ALA Assicurazioni S.p.A. o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' art. 8.7, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.
  4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
    - vertenze promosse da o contro più Soci ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
    - indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Soci e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la Tutela Legale viene prestata a favore di tutti i Soci coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### ARTICOLO 8.7 Denuncia in caso di sinistro e libera scelta del Legale

Se il Socio richiede la Tutela Legale è tenuto a:

1. informare immediatamente ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A. in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### ARTICOLO 8.8 Gestione dell'intervento che genera la richiesta della Tutela Legale

1. Ricevuta la denuncia attestante il verificarsi dell'evento che genera la richiesta della Tutela Legale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese del Socio presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 8.7, comma 3.
3. La Tutela Legale viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. Il Socio non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o di ALA Assicurazioni S.p.A.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con ALA Assicurazioni S.p.A.
6. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra il Socio e ARAG o ALA Assicurazioni S.p.A., la decisione può venire demandata, ferma la facoltà del Socio di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decida secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG e ALA Assicurazioni S.p.A. avvertono il Socio del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### ARTICOLO 8.9 Recupero somme

1. Spettano integralmente al Socio i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

### ARTICOLO 8.10 Estensione territoriale

La Tutela Legale è valida per eventi che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

### INFORMATIVA ACI

**Informativa resa all'interessato da ACI ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).**

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si riportano alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali. I dati raccolti direttamente presso i Soci sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non

autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente necessari a gestire il rapporto contrattuale di associazione. I dati forniti sono destinati ad uso delle strutture ACI e sono finalizzati all'adempimento degli scopi istituzionali dell'associazione, all'erogazione dei relativi servizi e allo sviluppo delle connesse attività promozionali.

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

- l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale;
- l'Automobile Club locale di appartenenza, per la gestione del rapporto associativo a livello locale.

I responsabili del trattamento dei dati sono:

- ACI Informatica S.p.A., con sede in Via Fiume delle Perle n. 24, cap. 00144 Roma, per il trattamento automatizzato di sua competenza;
- ACI Global S.p.A. con sede in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, cap. 00156 Roma, per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali connessi all'erogazione delle prestazioni di assistenza tecnica di sua competenza.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (ad es. cancellazione, consultazione, aggiornamento, rettifica e opposizione al trattamento dei dati), per far valere i quali può rivolgersi all'ACI, Direzione Centrale Soci, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: **infosoci@aci.it**.

In caso di assistenza medico-sanitaria, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy l'interessato può rivolgersi al Servizio legale di ALA Assicurazioni S.p.A., Via Porro Lambertenghi, 7, cap. 20159 Milano,

e-mail: **servizio.legale@ala-assicurazioni.it**.